



COMUNE di PORTO TOLLE
Provincia di ROVIGO

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI ALLIETAMENTO E PUBBLICO
SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO
ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n° 16 del 17.02.2011**

Indice:

[ART. 1 - Oggetto e Finalità -](#)

[ART. 2 – Definizione di allietamento -](#)

[ART. 3 – Condizioni di esercizio -](#)

[ART. 4 – Regime degli orari delle attività di intrattenimento -](#)

[ART. 5 – Deroga dell’orario -](#)

[ART. 7 – Allegato alle autorizzazioni amministrative -](#)

[ART. 8 – Prescrizioni per l’attività di allietamento -](#)

[ART. 9 – Circoli privati -](#)

[ART. 10 - Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico -](#)

[ART. 11 -Pubblici trattenimenti e spettacoli all’interno di attività di somministrazione-](#)

[ART. 12 – Disposizioni transitorie -](#)

[ART. 13– Sanzioni -](#)

[ART. 14 – Disposizioni finali -](#)

ART. 1 - Oggetto e Finalità -

1. Il presente regolamento, emanato in base all'art. 117, comma 6, della Costituzione, disciplina le attività di allietamento, nell'ambito del territorio comunale.

ART. 2 – Definizione di allietamento -

1. Per allietamento deve intendersi l'attività svolta negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi della legge regionale 29/07, alle condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 8 del presente regolamento, non sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/31, n. 773;
2. A titolo esemplificativo, per attività di allietamento s'intende l'utilizzo, negli esercizi, di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti codificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke - box, apparecchi di Karaoke, le esecuzioni o esibizioni musicali dal vivo e non, con o senza l'ausilio di cantanti, che sono escluse dalla disciplina di cui ai citati articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste nel presente Regolamento.

ART. 3 – Condizioni di esercizio -

1. L'attività di allietamento è consentita qualora siano osservate le seguenti condizioni:
 - a. deve trattarsi di piccoli spettacoli ed intrattenimenti organizzati unicamente allo scopo di attirare la clientela, aventi carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata, senza prevalere sulla medesima;
 - b. l'organizzazione dell'attività non deve avere il carattere dell'imprenditorialità e deve essere esercitata senza scopi di lucro, in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale per l'esclusivo scopo di assistere all'allietamento stesso;
 - c. durante l'allietamento il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato, rispetto a quello normalmente praticato e per l'allietamento stesso non deve essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto d'ingresso, prenotazione o tessera associativa;
 - d. l'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'allietamento, al fine di trasformarlo in luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accoglimento prolungato dei clienti;
 - e. non deve essere svolto in una sala appositamente allestita o modificata, con esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori, che vi si intrattengono;
 - f. deve essere svolto nell'esercizio dove la clientela accede solo per la consumazione;
 - g. non devono essere allestiti camerini, allestimenti scenici mobili e non, pedane e soppalchi se non per ridurre la propagazione del rumore;
 - h. le esecuzioni musicali dal vivo, se effettuate con impianto di amplificazione devono essere effettuate con un massimo di due strumenti;
 - i. non deve essere data specifica pubblicità all'allietamento, per mezzo di giornali, riviste, radio, televisione, volantini od ogni altra forma di diffusione, anche successivamente all'esecuzione.

ART. 4 – Regime degli orari delle attività di intrattenimento -

1. Le attività di allietamento, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 18, punto 1., sono consentite con le seguenti modalità:
 - a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale: in corrispondenza dell'orario di apertura del pubblico esercizio purché i suoni non siano udibili all'esterno e nelle abitazioni limitrofe;
 - b) apparecchi di karaoke con impianto fisso utilizzabili da massimo due persone, impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo all'interno del locale, purché i suoni non siano udibili all'esterno e nelle abitazioni limitrofe: dalle ore

17.00 alle ore 24.00 per un massimo di quattro ore giornaliere;

- c) apparecchi di karaoke con impianto fisso utilizzabili da massimo due persone, impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale, su area privata di pertinenza o su suolo pubblico avuto in concessione, ovvero all'interno, qualora le porte e finestre siano aperte, per non più di due giorni consecutivi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, per un massimo di 4 ore giornaliere.

ART. 5 – Deroga dell'orario -

1. Esclusivamente durante il periodo delle festività natalizie (dal 1° dicembre al 6 gennaio), nell'ultima settimana e l'ultimo giorno di carnevale, nella settimana antecedente la Pasqua, in occasione delle seguenti festività: 14 febbraio-San Valentino, e/o giornata antecedente, 8 marzo-Festa della donna e/o giornata antecedente, 15 agosto-Ferragosto e/o giornata antecedente, od in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze locali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento, il Comune, previa presentazione di apposita istanza scritta da parte dell'interessato, può disporre la deroga all'osservanza dell'orario stabilito nell'art. 4, comma 1, del presente regolamento, per le attività di allietamento ivi contemplate;
2. Nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio non si applicano le limitazioni di orario di cui al presente regolamento.
3. Nei mesi di luglio e agosto, nei giorni di venerdì e sabato, le attività esistenti nelle zone individuate "balneari" (Lido di Boccasette e Lido di Barricata), possono derogare agli orari stabiliti dal precedente art. 4 comma 1), e svolgere le attività di allietamento fino alle ore 02,00 del giorno successivo, restano ferme tutte le altre condizioni indicate nel presente regolamento.
4. Le attività di allietamento di cui al presente regolamento non possono mai essere considerate attività temporanee, in quanto espressione dell'attività imprenditoriale accessoria a quella prevalente e continuativa del titolare dell'attività di somministrazione e, pertanto, non può giovare delle deroghe previste dalla normativa sull'inquinamento acustico; il titolare del locale mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine all'attività del piccolo trattenimento musicale accessorio;
5. Durante la deroga dell'orario, di cui ai commi 1) 2) e 3), l'esercente è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di inquinamento acustico e deve adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

ART. 6 – Sistema autorizzatorio dell'allietamento -

1. L'attività di allietamento di cui all'art. 3 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 29/07, nel rispetto della normativa vigente, in particolare quella prevista dal presente regolamento, dalla normativa antincendio e di quella sui diritti d'autore;
2. Per l'esercizio dell'attività:
 - a. qualora l'allietamento consista nell'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti codificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke -box e simili, l'esercente non è tenuto a presentare nessuna comunicazione;
 - b. qualora l'allietamento consista in esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, karaoke e simili, l'esercente è tenuto a presentare almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, una comunicazione al Comune, secondo apposito modello predisposto dall'ufficio attività produttive del Comune, contenente:
 - i dati della ditta;
 - i dati dell'autorizzazione di cui risulta titolare;
 - la descrizione della tipologia dell'allietamento;
 - la descrizione degli apparecchi eventualmente utilizzati;

- i giorni e l'orario di svolgimento dell'iniziativa;
3. La comunicazione è integrata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/90, con la quale l'esercente attesta, che la manifestazione ha le caratteristiche indicate negli artt. 2 e 9 del presente regolamento, il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, antincendio, quella sui diritti d'autore e che le attrezzature, strumenti o apparecchi utilizzati sono conformi alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza;
 4. Qualora l'attività sia svolta in area esterna, deve essere dichiarato il titolo per il quale si ha la disponibilità dell'area stessa;
 5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, anche in relazione all'ubicazione del singolo esercizio, di richiedere integrazioni alla documentazione di cui sopra e imporre specifiche prescrizioni, soprattutto per quanto attiene gli allietamenti con apparecchi di Karaoke, con impianti di diffusione sonora di elevata potenza e per quanto attiene le esecuzioni musicali dal vivo;
 6. Nel caso che l'attività di allietamento non soddisfi ovvero violi le prescrizioni di cui agli artt. 3 e 8, ne è disposta la cessazione immediata.

ART. 7 – Allegato alle autorizzazioni amministrative -

1. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., all'autorizzazione amministrativa per svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o nel caso di subentro alla comunicazione di avvio del procedimento di subentro, è allegato un documento che, a norma del presente regolamento riporta le prescrizioni da osservare per l'esercizio delle attività di allietamento previste dagli artt. 3 e 8 del presente regolamento.

ART. 8 – Prescrizioni per l'attività di allietamento -

1. Nell'esercizio dell'attività di allietamento devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti, il volume delle emissioni sonore dovrà essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete e al riposo, in particolar modo quando l'allietamento è effettuato a porte aperte o all'aperto;
 - b) deve essere rispettata la normativa relativa all'inquinamento acustico;
 - c) non può essere organizzata attività di ballo durante le diffusioni sonore senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, fatto salvo il caso in cui la predetta attività sia del tutto occasionale, temporanea e sorga da iniziativa spontanea dei clienti;
 - d) è vietato l'eccessivo affollamento del locale, al fine di evitare intralcio al regolare flusso della clientela;
 - e) è vietato modificare il locale, in qualunque modo, anche solo temporaneamente, al fine di svolgere altre forme di trattenimenti che non siano quelle consentite per l'allietamento;
 - f) deve essere rispettata la normativa relativa ai diritti d'autore;
 - g) l'allietamento all'aperto, subordinato, all'eventuale, parere dell'Azienda Sanitaria richiesto preventivamente dall'Amministrazione Comunale, allorché si possano prevedere situazioni di disturbo alla quiete pubblica (luogo, orari, vicinanza alle abitazioni, tipo di intrattenimento, tipo di apparecchiature usate, per le eventuali attrezzature mobili allestite e impianti elettrici realizzati all'uopo), è necessario che l'esercente disponga di idonea documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di un tecnico abilitato, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza;
 - h) si richiamano le condizioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento qui non specificatamente richiamate.

ART. 9 – Circoli privati -

1. Le prescrizioni previste agli artt. 3 e 8 si applicano anche agli allietamenti svolti nei Circoli privati.

ART. 10 - Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico -

- 1 In materia di inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore,

- 2 In ogni caso l'esercente le attività di cui al presente regolamento deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

ART. 11 -Pubblici trattenimenti e spettacoli all'interno di attività di somministrazione-

1. Le attività contemplate nel presente regolamento, non esercitate con l'osservanza di quanto ivi disposto, sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., in tal caso dovrà essere presentata domanda, in competente bollo, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90, secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento, nella quale dovrà essere specificato:
 - a. i dati della ditta;
 - b. i dati dell'autorizzazione di cui risulta titolare;
 - c. l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento
 - d. i giorni e l'orario di svolgimento dell'iniziativa;
 - e. la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 del T.U.L.P.S., secondo quanto disposto dai Criteri Comunali per l'organizzazione ed il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/06;
2. La domanda dovrà essere integrata con:
 - a. autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, relativa al possesso dei requisiti morali previsti per ottenere licenza di P.S. e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
 - b. la documentazione prevista dai suddetti criteri;
 - c. marca da bollo da apporre sulla licenza.

ART. 12 – Disposizioni transitorie -

1. L'allietamento nelle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed ai circoli privati esercizi già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento è ugualmente soggetto allo stesso, con particolare riguardo alle norme previste negli articoli 4 e 9;
2. Per le medesime attività di allietamento, l'esercente dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, una comunicazione scritta indicando le condizioni di esercizio così come previsto dall'articolo 6.

ART. 13– Sanzioni -

1. Rimangono ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni; in via residuale si fa rinvio all'art. 7 bis del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267.

ART. 14 – Disposizioni finali -

1. Qualsiasi forma di allietamento, pubblico trattenimento e spettacolo, deve essere esercitata con l'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, di polizia urbana, igienico - sanitaria e di prevenzione incendi;
2. E' fatto salvo il rilascio di eventuali autorizzazioni, licenze, nullaosta o altri simili provvedimenti, che per legge o regolamento dovessero essere ottenute per lo svolgimento dell'attività.